



*Servizio Attività Tecniche*  
*Unità semplice Mobilità Sostenibile*  
ORDINANZA N. 045 DEL 02/11/2016

**OGGETTO:** istituzione di particolare dispositivo temporaneo di traffico **Rampe San Gennaro dei Poveri**, chiusura al transito veicolare e pedonale, per sprofondamento sede stradale.

### IL DIRIGENTE

**Premesso che:**

Con nota PG/2016/858090 del 29/10/2016 il Servizio di protezione Civile, su segnalazione della U.O. Polizia Locale ha effettuato sopralluogo con Personale Napoli Servizi in Rampe San Gennaro per gravi dissesti della sede stradale alla confluenza con corso Amedeo di Savoia, provvedendo al transennamento dell'area interessata, con picchetti e cappellotti, rete arancione e nastro bicolore, visto che il precedente transennamento era stato divelto.

**Visto** il sopralluogo del 2 novembre eseguito dal S.A.T. Municipalità 3, in cui è stato verificato l'entità del dissesto si è convenuto di dover adottare per la messa in sicurezza veicolare e pedonale il provvedimento indicato nella parte istitutiva.

**Considerato** che il dispositivo di traffico che si intende adottare, è coerente con la viabilità primaria di competenza del Servizio Mobilità Sostenibile.

**Letto** il D.L.vo 30/4/92 n.285 e successive modificazioni;

### ORDINA

**ISTITUIRE in Rampe San Gennaro dei Poveri, da civ. 20 a** confluenza con Corso Amedeo di Savoia e con effetto immediato, fino a cessate esigenze:

- divieto di transito veicolare e pedonale

Tutte le Ordinanze, i cui dispositivi risultino in contrasto con la presente, devono ritenersi sospese.

L'installazione della segnaletica necessaria e prescritta dal Regolamento di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per l'attuazione del presente dispositivo di traffico temporaneo, nonché il ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'intervento, è a carico dell'impresa esecutrice dei lavori.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è autorizzato ad adottare ogni altro provvedimento di carattere contingente che si ritenga necessario per la disciplina e la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale, nei giorni indicati nella presente Ordinanza.

A Norma dall'art.3 comma 4 della legge 241/1990 avverso la presente ordinanza, chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 gg dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale ovvero entro 120 gg dalla pubblicazione, al Capo dello Stato.

Ai sensi dell'art.37 del C.d.S., D.Ls 285/92, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica, al Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, entro 60 gg. dalla pubblicazione, con le formalità stabilite dall'art.74 del Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/92.

Il Servizio Autonomo Polizia Locale è incaricato di vigilare, unitamente a tutti gli altri Agenti della Forza Pubblica, previsti dall'art.12 del D.L.30/4/1992 n.285, per l'esatta osservanza della presente Ordinanza.

*Sottoscritta digitalmente da*  
II DIRIGENTE  
Arch. Claudio PICCIRILLO